

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 543

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **URSO GIACINTO, LAFORGIA**

Presentata il 10 agosto 1979

Regolarizzazione di posizioni assicurative presso l'INAIL

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ampiamente risaputo che la estensione anche agli artigiani senza dipendenti dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, stabilita dal Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, suscitò consensi e critiche, approvazioni e proteste, riproponendo in ogni caso il problema all'attenzione di quanti, in Parlamento, nel Governo e nelle Organizzazioni sindacali, seguono con rinnovato impegno problemi di tutela e di sviluppo del mondo artigiano.

Tale estensione dell'obbligo infatti, che peraltro trovava la categoria (non si dimentichi, al riguardo, che numerosi erano gli artigiani già coperti con polizze private) ormai sempre più persuasa che il proprio inserimento nel sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rispondeva a superiori e condivisi motivi di carattere sociale, suscitò e tuttora suscita notevoli perplessità sul piano soprattutto applicativo, se non altro per il fatto che esso era stato troppo precipitoso e non aveva

tenuto conto delle esigenze e della volontà delle categorie artigiane interessate.

Numerosi, invero, sono stati, i temperamenti intervenuti da quel tempo; ma non vi è dubbio che la normativa, con le sue incertezze e la sua complessità, ripropone da tempo a larghissimi strati della categoria l'opportunità di una ulteriore revisione della delicata materia che determini, per gli artigiani, un sistema più idoneo e maggiormente flessibile, un sistema meglio adattabile alla loro figura di lavoratori autonomi ed alla natura ed organizzazione del loro lavoro.

Proprio in tale ottica, si pone questo provvedimento — sul quale si sollecita il conforto della vostra adesione —; un provvedimento — volto in primo luogo ad una regolarizzazione contributiva da più parti auspicata — che se adottato costituirebbe, fra l'altro, valido contributo all'azione da anni intrapresa dalle Organizzazioni sindacali del settore alle quali va in gran parte il merito, malgrado si trovino di fronte ad una eccessiva polverizzazione delle imprese specie del sud del paese, di

aver sollecitato e fatto regolarizzare presso l'INAIL oltre 800.000 posizioni assicurative di ditte artigiane.

Trattasi in sostanza, di fare in modo e quindi di consentire agli artigiani senza dipendenti, soci e familiari nella loro qualità di assicurati (particolarissima, infatti, è la struttura dell'impresa artigiana) ed entro un margine di tempo ristretto ed indilazionabile di 180 giorni, di iscriversi all'Istituto infortuni — e quindi accendere una specifica posizione assicurativa — senza che nei loro confronti venga fatto luogo al recupero dei premi pregressi ed all'applicazione delle relative sanzioni.

Al riguardo, non va sottaciuto, che allo stato la pesantezza degli oneri — e di cui faremo cenno — connessi con la anzidetta regolarizzazione, costituisce, senza la sanatoria che si invoca, una vera e propria incentivazione a quell'evasione contributiva che si cerca, per contro, di contenere nell'interesse generale.

La sanatoria citata rappresenterebbe, è giusto il caso di ripeterlo, un importante passo verso una normalizzazione che attualmente è invece ostacolata da quei gravi oneri che si sostanziano nel pagamento di premi arretrati, gravati per di più da drastiche sanzioni amministrative (sulla legittimità delle quali sussistono notevoli dispute) per ben dieci anni di arretrati.

È bene chiarire, infatti, che in base ad una interpretazione della magistratura per l'accertamento dei premi e delle relative sanzioni amministrative vige la prescrizione ordinaria decennale; interpretazione questa, invero dubbia poiché si pone, ad esempio, in evidente contrasto con quella dell'articolo 112, primo comma, del testo unico n. 1124 per conseguire le prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale, ed altresì perché si fonda su una interpretazione strettamente letterale e restrittiva del secondo comma del medesimo articolo, nel senso di circoscrivere la prescrizione ivi prevista alla « riscossione dei premi accertati ».

Sempre in proposito, a riprova della onerosità di procedere alla regolariz-

zazione assicurativa, sta la circostanza che oggi vengono denunciati all'INAIL soltanto gli infortuni di estrema gravità, non convenendo finanziariamente sopportare il peso della regolarizzazione anzidetta per quelli di poco conto.

Conseguentemente, per le ragioni sopra dette, la sanatoria proposta avrebbe l'effetto di raggiungere una totale tutela degli artigiani colpiti da accidenti sul lavoro.

E poiché come evidenziato, gli infortuni di una certa gravità sono stati — per necessità di cose — denunciati, con recupero e ripristino da parte dell'INAIL del dovuto, l'Istituto non corre neanche il rischio di dover indennizzare — allo scoperto di premi, infortuni di una qualche entità avvenuti nel triennio precedente all'entrata in vigore della sanatoria.

Va da se pertanto, che anche numericamente le richieste di prestazioni per infortuni occorsi nel predetto triennio, non potrebbero essere che esigue, atteso che ben pochi aventi diritto si premunerebbero di denunciare infortuni lievi, ormai guariti senza postumi, e dei quali, oltre tutto, sarebbe assai difficile provare il loro accadimento.

Abbiamo accennato alla gravità ed onerosità della situazione attuale: va aggiunto, che essa, è stata più volte riconosciuta sia dal Governo che dall'Istituto stesso: sono a tutti ben note, tra l'altro:

a) sia la legge 18 marzo 1968, n. 294, con la quale è stato introdotto per gli artigiani senza dipendenti lo sconto del 30 per cento dei premi INAIL;

b) la determinazione di premi unitari per gli artigiani nella loro qualità di assicurati, con riferimento a classi di rischio.

Tutto ciò è in perfetta linea con gli orientamenti ed i propositi ripetutamente manifestati dal Governo che ha più volte riconosciuto il problema sociale di salvaguardare la fragile economia di imprese caratterizzate da scarsissima potenzialità economica.

D'altra parte, anche in campo tributario, si rinvengono provvedimenti di clemenza più volte adottati allo scopo di

consentire, nella fattispecie ai contribuenti, di sanare situazioni pregresse.

Non va infine sottovalutato che l'INAIL dalla approvazione del presente provvedimento, trarrebbe notevoli vantaggi, e cioè:

verrebbe a realizzarsi, in primo luogo, una copertura assicurativa reale dell'intero settore;

annullare le azioni legali di recupero (che già di per sé richiedono attività amministrativa lunga e dispendiosa) che oltretutto il più delle volte sono vanificate dalla inconsistenza patrimoniale dell'escusso;

realizzare un maggior gettito contributivo, con conseguente riduzione dei premi tabellari, e quindi sensibile beneficio per l'intera categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I titolari di imprese artigiane, i soci di società tra artigiani lavoratori ed i loro familiari coadiuvanti, i quali provvedano a regolarizzare la loro posizione assicurativa agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono assoggettabili alla corresponsione dei premi di assicurazione e delle relative penali dovuti per il periodo di attività precedente alla data di presentazione della denuncia di esercizio all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.